

Credito d'imposta energia e gas

L'art. 6 del DL 115/2022 (decreto aiuti-bis) stabilisce che per il terzo trimestre 2022 le imprese possono godere di un credito d'imposta per il consumo di energia elettrica e di gas.

L'agevolazione spetta nella misura del:

- 15% del costo per kWh della componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022;
- 25% del costo del gas acquistato e consumato nel 3° trimestre 2022;

Affinché si possa accedere al credito d'imposta, è necessario che la media dei costi per kWh della componente energia elettrica relativi al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi al medesimo trimestre del 2019.

Nel caso in cui abbiate mantenuto lo stesso fornitore di energia elettrica o gas nel 2019 e nel 2022, vi invitiamo ad usufruire della facilitazione per il conteggio del credito d'imposta.

Infatti, potete inviare una PEC al vostro fornitore di energia elettrica/gas in cui richiedete il conteggio del credito d'imposta.

Qui di seguito vi riportiamo il testo da utilizzare per la richiesta:

“Spett. Società, in relazione alla previsione dell’art. 2, c. 3-bis, D.L. 50/2022, e dell’art. 6, c. 5, D.L. 115/2022 che pone a carico del fornitore l’obbligo di comunicare all’utente l’ammontare dell’eventuale credito d’imposta per consumi energetici, siamo con la presente a chiedervi di fornirci la misura del credito d’imposta a noi spettante per il terzo trimestre 2022, per l’incremento di prezzo della materia prima”.

Si fa presente che il credito d'imposta eventualmente spettante dovrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

È prevista la possibilità di cessione del credito d'imposta a terzi soggetti, compresi gli intermediari finanziari.

Si fa presente che la cessione comporta l'obbligo di apposizione del visto di conformità in capo al beneficiario del credito.